Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 155 del 5 luglio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 126/L

LEGGE 7 giugno 1999, n. **217.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 1999, n. **217.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dn. 126 data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO MACEDONE

SUI SERVIZI AEREI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo macedone

d'ora in avanti nel presente Accordo chiamati "Parti Contraenti"

essendo parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderando concludere un Accordo allo scopo di disciplinare i servizi aerei tra i due Paesi;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Per le finalità del presente Accordo, a meno che il contesto disponga altrimenti:

a) il termine "Convenzione" significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 ed include qualsiasi Annesso adottato in base all'Articolo 90 della Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o Convenzione in base agli Articoli 90 e 94 (a) di quest'ultima nella misura in cui quegli Annessi ed emendamenti siano entrati in vigore o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) il termine "Autorità aeronautiche" significa: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce; nel caso del Governo macedone, il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni-Direzione dell'Aviazione Civile ed ogni persona o ente autorizzato a svolgere una qualsiasi funzione alla quale il presente Accordo si riferisce;

c) il termine "linea aerea designata" significa una compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'Articolo 4 di questo Accordo;

d) il termine "territorio" riferito ad uno Stato ha il significato assegnatogli dall'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "linea aerea" e "scali non commerciali" hanno rispettivamente i significati assegnati loro dall'Articolo 96 della Convenzione;

f) per le finalità dei seguenti paragrafi, il termine "tariffa" ha il significato del prezzo da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali quei prezzi si applicano, ivi inclusi i prezzi e le condizioni di agenzia ed altri servizi ausiliari con esclusione di remunerazione e condizioni per il trasporto di posta.

ARTICOLO 2

Applicazione della Convenzione di Chicago

Le disposizioni di questo Accordo saranno conformi alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione dei Diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo allo scopo di istituire ed effettuare i servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegata a questo Accordo (d'ora in avanti chiamati "i servizi concordati" e le "rotte specificate").

2. La linea aerea designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti privilegi:

   a) sorvolare, senza atterrare, il territorio dell'altra Parte Contraente;

   b) atterrare sul territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali;

   c) nell'operare sulle rotte specificate, effettuare scali sul territorio dell'altra Parte Contraente sui punti specificati nella Tabella delle Rotte allo scopo di imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati verso altri punti così specificati.

3. Nulla nel paragrafo 2. del presente Articolo dovrà essere interpretato in modo da conferire alla compagnia designata da una Parte Contraente il privilegio di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta contro remunerazione o noleggio destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Designazione e autorizzazione delle compagnie

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una linea aerea allo scopo di effettuare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Alla ricezione di tale designazione l'altra Parte Contraente dovrà, in conformità con le disposizioni dei paragrafi 3. e 4. del presente Articolo, concedere senza ritardo alla linea aerea l'appropriata autorizzazione operativa.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di presentare adeguata certificazione che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte in base alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla operazione dei servizi aerei internazionali da tali Autorità in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo 2. del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che possano sembrare necessarie nell'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, qualora detta Parte Contraente non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la compagnia o di suoi cittadini.

5. Quando la compagnia di ciascuna Parte Contraente è stata così designata ed autorizzata, essa può cominciare in qualsiasi momento ad operare i servizi concordati, a condizione di conformarsi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

6. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di ritirare la designazione di una compagnia precedentemente autorizzata e di designarne un'altra, a mezzo di notifica scritta all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo nei riguardi della

compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che sembrano necessarie per l'esercizio di questi diritti in ciascuno dei casi seguenti:

a) qualora non sia soddisfatta che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di quella compagnia sono in possesso della Parte Contraente che ha designato la Compagnia o di suoi cittadini;

b) qualora quella compagnia manchi di osservare le leggi o i regolamenti della Parte Contraente che ha concesso questi diritti;

c) nel caso in cui la compagnia manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte in base al presente Accordo.

2. A meno che la revoca immediata, la sospensione o l'imposizione delle condizioni menzionate nel paragrafo 1. del presente Articolo sia essenziale al fine di prevenire ulteriori infrazioni di leggi o di regolamenti, tale diritto sarà esercitato soltanto dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzioni dagli oneri doganali e da altri oneri

1. Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da parte dell'impresa designata di una Parte Contraente, nonché il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio compresi i motori, le riserve di carburante e lubrificante e le provviste di bordo di detti aeromobili (inclusi gli alimenti, le bevande ed il tabacco) che sono a bordo di tali aeromobili saranno esentati dall'altra Parte Contraente da ogni tipo di oneri doganali, dai gravami

d'ispezione e da ogni altro onere fiscale all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, purché tale normale equipaggiamento e tali altri articoli rimangano a bordo dell' aeromobile.

2. Saranno altresì esentati dagli stessi oneri doganali e gravami, ad eccezione degli oneri relativi al servizio reso:
   a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio, compresi i motori, e l'equipaggiamento normale di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa di navigazione aerea designata dall'altra Parte Contraente e destinati all'uso esclusivo degli aeromobili di detta linea aerea;
   b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio compresi i motori e l'equipaggiamento normale di bordo imbarcato nel territorio di ciascuna Parte Contraente sull'aeromobile della compagnia designata da una Parte Contraente, nel corso dell'operazione di servizi aerei convenuti, nell'ambito dei limiti e delle condizioni stabiliti dalle Autorità competenti della detta altra Parte Contraente, destinati solo all'uso e consumo di volo.

3. I materiali che fruiscono delle esenzioni dagli oneri doganali e dagli altri oneri fiscali di cui ai precedenti paragrafi non saranno utilizzati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali e dovranno essere riesportati in caso di mancata utilizzazione, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra comapgnia aerea internazionale o la loro importazione definitiva secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suddetti materiali usata o consumata durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede l'agevolazione, vengono accordate su base di reciprocità e possono essere

subordinate all'osservanza di specifiche formalità normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati

1. Dovranno esserci pari ed eque opportunità per la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente per operare i servizi concordati sulle rotte specificate.

2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovrà tenere in considerazione gli interessi della compagnia designata dell'altra Parte Contraente in maniera da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sull'insieme o su parte delle stesse rotte.

3. I servizi concordati forniti dalla compagnia designata di ciascuna parte Contraente dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro primario obiettivo la fornitura, a un ragionevole fattore di carico, di una capacità adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.

4. La compagnia designata di una Parte Contraente dovrà presentare per l'approvazione alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzarsi, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Le tariffe da applicarsi da parte della compagnia di una Parte Contraente per il trasporto verso/da il territorio dell'altra Parte Contraente saranno concordate a livelli ragionevoli, dando il dovuto riguardo a tutti i fattori relativi, compresi il costo dell'operazione, un profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo dovranno, ove possibile, essere oggetto di consultazioni tra le compagnie designate da ciascuna Parte Contraente.

3. Le tariffe saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno quarantacinque (45) giorni prima della data proposta per l'introduzione. In casi particolari tale periodo può essere abbreviato, ove sussista un accordo delle predette Autorità.

4. Tale approvazione puo' essere data per iscritto. Qualora nessuna delle Autorità aeronautiche abbia espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la tariffa deve considerarsi approvata. Nel caso di tempo di deposito ridotto, come stabilito nel paragrafo 3, le Autorità aeronautiche possono concordare che il tempo utile per la notifica di disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni.

5. Se una tariffa non puo' essere concordata conformemente al paragrafo 1 del presente accordo o se, durante il periodo previsto al paragrafo 4 del presente articolo, un'Autorità aeronautica

notifica alla controparte la disapprovazione di una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti, previa consultazione con le Autorità aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui avviso possa essere ritenuto utile, si adopereranno per determinare la tariffa di comune accordo.

6. Se le Autorità Aeronautiche non si accordano su una tariffa loro sottomessa secondo le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo, ovvero sulla determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del presente Articolo, la controversia sarà definita in conformità alle previsioni dell'Articolo 15 del presente Accordo.

7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente Articolo rimarrà in vigore finché subentri una nuova tariffa.

8. Nessuna tariffa entrerà in vigore a meno che le Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti abbiano approvata la stessa.

ARTICOLO 9

Leggi e Regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal proprio territorio di un aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'esercizio e navigazione di tale aeromobile, durante la permanenza nel proprio territorio, dovranno essere applicate all'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservate da detto aeromobile dal momento dell'ingresso fino alla partenza entro i limiti del territorio della prima Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente relativi all'ingresso, la permanenza o l'uscita dal suo territorio, di passeggeri, equipaggio, merce o posta dell'aeromobile, inclusa la normativa relativa all'ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogane e quarantene dovranno essere osservate da parte o per conto di tali passeggeri, equipaggi, merce e posta delle compagnie aeree dell'altra Parte Contraente dal momento dell'entrata fino all'uscita e mentre si trovano nel territorio della prima Parte Contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di Licenze e Certificati

1. Certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine e licenze rilasciati o convalidati da entrambe le Parti Contraenti dovranno, durante il periodo della loro validità, nel limite delle disposizioni del paragrafo 2. del presente Articolo, essere riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.

2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, agli scopi del volo sopra il suo territorio, i certificati di aeronavigabilità, brevetti di attitudine o licenze concessi o convalidati per i propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.

ARTICOLO 11

Rappresentanza delle Compagnie

1. Ciascuna Parte Contraente concederà alla compagnia dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere nei punti specificati di una rotta stabilita sul proprio territorio,

uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico, scelto tra cittadini di ciascuna o di entrambe le Parti Contraenti che possa essere necessario per le esigenze della compagnia designata.

2. L'impiego di cittadini di Paesi terzi nel territorio di ciascuna Parte Contraente sarà permesso subordinatamente all'approvazione delle Autorità competenti.

3. Tutto il personale sopra citato sarà soggetto alle leggi relative all'ammissione ed alla permanenza sul territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative che si applicano in quel territorio.

4. Il numero di tale personale, stabilito da un accordo fra le compagnie designate, sarà sottoposto per l'approvazione alle competenti Autorità delle due Parti Contraenti.

5. Ciascuna Parte Contraente fornirà ogni assistenza e facilitazione necessarie ai citati uffici e personale.

ARTICOLO 12

Sicurezza dell'aviazione

1. In conformità ai rispettivi diritti e agli impegni assunti in base al diritto internazionale, le Parti Contraenti ribadiscono che costituisce parte integrante del presente Accordo l'obbligazione di salvaguardare, nei rapporti reciproci, la sicurezza dell'aviazione civile dagli atti di interferenza illecita.

2. Le Parti Contraenti si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti commessi contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri e

dell'equipaggio, degli aeroporti e delle attrezzature per il controllo della navigazione aerea, nonché di qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile.

3. Le Parti Contraenti agiranno in conformità alle disposizioni della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aja il 16 dicembre 1970, e della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e il Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti destinati all'aviazione civile internazionale firmata a Montreal il 24 febbraio 1988, aggiunto alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, nonché di ogni altra Convenzione sulla sicurezza dell'Aviazione Civile alla quale le Parti possano aver aderito.

4. Le Parti Contraenti, nei loro rapporti reciproci, agiranno in conformità agli standard della sicurezza aerea nonché, nella misura in cui sono da esse applicati, alle pratiche raccomandate, stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, e qualificate come Annessi alla Convenzione e richiederanno agli operatori degli aeromobili immatricolati nel proprio registro, agli operatori la cui sede principale degli affari o la residenza permanente si trovi nel loro territorio, nonché agli operatori di aeroporti situati nel loro territorio, di agire in conformità alle suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione. In questo paragrafo il riferimento agli standard della sicurezza dell'aviazione include qualsiasi differenza notificata dalla Parte Contraente interessata. Ogni Parte Contraente darà preventiva informazione all'altra Parte Contraente della propria intenzione di notificare qualsiasi differenza relativa a tali standard.

5. Ogni Parte Contraente conviene che a tali operatori di aeromobili possa essere richiesto di osservare le disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione che l'altra Parte richieda per l'entrata, l'uscita o la permanenza nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente prenderà tutte le misure ragionevoli nell'ambito del proprio territorio per la salvaguardia degli aeromobili, per il controllo dei passeggeri, dell'equipaggio, del bagaglio a mano e al seguito, della merce e delle provviste di bordo, prima e durante l'imbarco ed il carico. Ciascuna Parte Contraente considererà inoltre favorevolmente le richieste di azione dell'altra Parte Contraente volte a ragionevoli misure speciali di sicurezza per fronteggiare una minaccia particolare.

6. Qualora si verifichi un caso o una minaccia di un caso di cattura illecita di aeromobili civili, o un altro atto illecito contro la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi, degli aeromobili, degli aeroporti e delle attrezzature per il controllo della navigazione aerea, le Parti Contraenti si presteranno reciproca assistenza facilitando le comunicazioni ed altre misure appropriate, tese a far cessare tale caso o minaccia dello stesso in modo rapido e sicuro.

7. Qualora una Parte Contraente abbia ragionevoli motivi per credere che l'altra Parte Contraente si sia discostata dalle disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione di questo Articolo, la prima Parte Contraente può richiedere consultazioni immediate all'altra Parte Contraente. L'impossibilità di raggiungere un accordo soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di ricezione di tale richiesta di consultazioni costituirà il presupposto per sospendere o condizionare i diritti di entrambe di entrambe le Parti Contraenti ai sensi del presente Accordo entro novanta (90) giorni. Quando una situazione di emergenza comportante una immediata minaccia per la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio o dell'aeromobile lo giustifichi e quando l'altra Parte Contraente non abbia adeguatamente adempiuto alle proprie obbligazioni ai sensi dei paragrafi 4 o 5 del presente articolo, una Parte

Contraente può adottare immediatamente le misure protettive provvisorie appropriate per fronteggiare la minaccia. Qualsiasi misura, adottata ai sensi del presente paragrafo, dovrà essere dismessa non appena l'altra Parte Contraente si sarà conformata alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 13

Vendite del trasporto e Trasferimenti dei proventi

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'impresa designata dall'altra Parte Contraente sulla base di reciprocità il diritto di vendere liberamente in valuta nazionale e/o in divise convertibili i servizi di trasporto aereo, ivi inclusi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della propria rete e sulle reti delle altre compagnie aeree, sia direttamente sia tramite agenti.

2. L'impresa designata da ciascuna Parte Contraente sarà libera di trasferire effettivamente all'estero senza nessun ritardo o limitazione le eccedenze degli introiti al netto delle spese provenienti dalle vendite del trasporto di passeggeri, merci e posta ivi compresi gli interessi bancari correlati.

3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà all'impresa designata dell'altra parte Contraente l'effettuazione dei trasferimenti in divise liberamente convertibili in un termine massimo di quarantacinque (45) giorni dalla data della richiesta. A detti trasferimenti dovrà essere applicato il tasso di cambio in vigore alla data della vendita.

4. I privilegi specificati nei paragrafi precedenti saranno concessi soltanto sulla base di stretta reciprocità. Se una Parte Contraente impone limitazioni o ritardi sui trasferimenti della compagnia

designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima avrà titolo a sospendere l'esercizio da parte della compagnia designata della prima Parte Contraente dei diritti specificati nei paragrafi 2. e 3. di questo Articolo.

5. Qualora il sistema di pagamento tra le Parti Contraenti sia disciplinato da un accordo speciale, questo accordo sarà applicato.

ARTICOLO 14

Consultazioni

1. In uno spirito di stretta cooperazione le Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno reciprocamente di volta in volta in vista di assicurare l'applicazione e la soddisfacente osservanza delle norme del presente Accordo e dell'Annesso allegato.

2. Qualora una delle due Parti Contraenti intenda modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa può in ogni momento proporre per iscritto tale modifica all'altra Parte Contraente. Consultazioni fra le due Parti Contraenti concernenti tale proposta di modifica possono avvenire sia verbalmente che per iscritto e dovranno iniziare, a meno che non sia altrimenti concordato, entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti.

3. Nel caso in cui ciascuna Parte Contraente consideri opportuno modificare l'Annesso del presente Accordo tale modifica dovrà essere concordata in consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4. Ogni modifica al presente Accordo in base al paragrafo 2. di questo Articolo entrerà in vigore quando tale modifica sarà stata formalizzata mediante uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 15

Risoluzione di Controversie

1. Qualora sorga una controversia tra le Parti Contraenti in merito alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in prima istanza cercare di risolverla per mezzo di negoziati.

2. Se le Parti Contraenti non riuscissero mediante negoziati a raggiungere una soluzione, potranno accordarsi per sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi; qualora non riescano ad accordarsi neppure su questo, la controversia sarà, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno da nominarsi da ciascuna Parte Contraente e il terzo da eleggersi dai due arbitri così nominati. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte dell'altra di una notifica per mezzo dei canali diplomatici della richiesta di arbitrato della controversia da parte di un tale tribunale, ed il terzo arbitro sarà nominato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Qualora l'una o l'altra Parte Contraente non riesca a nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non è nominato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente, può nominare un arbitro o più arbitri come il caso richiede. In tale caso il terzo arbitro dovrà essere un cittadino di un terzo Stato e fungerà come Presidente del tribunale arbitrale.

3. Le Parti Contraenti dovranno conformarsi a qualsiasi decisione emenata in base al paragrafo 2. di questo articolo.

4. Nessuna controversia concernente qualsiasi tipo di imposta doganale ed ogni altro onere fiscale sarà comunque sottoposta alla procedura del tribunale previsto al paragrafo 2. del presente articolo.

5. Nel caso in cui una Parte Contraente non si conformasse alla decisione presa secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, l'altra Parte Contraente potrà limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi che essa ha garantito in base al presente Accordo alla Parte Contraente in difetto.

6. Ciascuna Parte Contraente sopporterà le spese e la remunerazione del proprio arbitro; il compenso del terzo arbitro e le spese necessarie per esso come anche quelle dovute al funzionamento del collegio arbitrale dovranno essere egualmente divise tre le Parti Contraenti.

ARTICOLO 16

Adattamento alle Convenzioni Multilaterali

Nell'eventualità della conclusione di una Convenzione o Accordo multilaterale riguardante il trasporto aereo al quale entrambe le Parti Contraenti aderiscano, il presente Accordo sarà emendato in modo da conformarsi alle disposizioni di tale Convenzione o Accordo, mediante consultazioni fra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

Fornitura di Statistiche

Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie designate, per/dal territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18

Registrazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale

Il presente Accordo e qualsiasi emendamento successivo dovrà essere registrato presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 19

Termine dell'Accordo

Ciascuna delle due Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di porre termine all'Accordo; tale notifica dovrà essere comunicata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale tramite canali diplomatici. In tale caso l'Accordo avrà termine dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica dall'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di porre termine all'accordo sia

ritirata di comune accordo prima del termine di detto periodo. In assenza di dichiarazione di ricezione dell'altra Parte Contraente, la notifica dovrà considerarsi come ricevuta 14 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

Questo Accordo entrera' in vigore non appena le Parti Contraenti si scambieranno i rispettivi strumenti di ratifica.

In fede di quanto sopra, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Skopje il giorno tre del mese di febbraio dell'anno 1997 nelle lingue italiana, macedone e inglese; il testo inglese fara' fede in caso di difformita'.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Faustino Troni
Ambasciatore

Per il Governo macedone
Dimitar Buzlevski
Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni

ANNESSO

TABELLA DELLE ROTTE

SEZIONE 1

Rotte da operarsi da parte della linea aerea designata dal Governo della Repubblica Italiana:

Punti in Italia - Skopje - un punto oltre in Europa.

SEZIONE 2

Rotte da opersi da parte della linea aerea designata dal Governo macedone:

Punti nel territorio macedone - Roma - un punto oltre in Europa.

Note:

1) La linea aerea di ciascuna Parte Contraente potrà su uno o tutti i voli omettere lo scalo al punto oltre sopra menzionato.

2) Nessun diritto di traffico di quinta libertà sarà esercitato da/per il punto oltre da parte di entrambe le linee aeree designate.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE MACEDONIAN GOVERNMENT

CONCERNING AIR SERVICES

The Government of the Italian Republic and the Macedonian Government

hereinafter called in the present Agreement the "Contracting Parties",

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating the air services between the two Countries;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94(a) thereof insofar as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means: in the case of the Italian Government, the Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates; in the case of Macedonian Government, the Ministry of Transport and Communications - Direction of Civil Aviation and any person or body authorized to perform any functions to which this Agreement relates;

c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 4 of this Agreement.

d) the term "territory" in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignity of that State;

e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purposes" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

f) for the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the price to be paid for the carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail.

ARTICLE 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

ARTICLE 3

Grant of rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing and operating air services on the routes specified in the Route Schedule thereto (hereinafter called "the agreed services" and the "specified routes").

2. The airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following privileges:
   a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;
   b) to land in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes and;
   c) while operating on the specified routes, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified in the Route Schedule for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail coming from or destinated to other points so specified.

3. Nothing in paragraph 2. of this Article shall be deemed to confer on the designated airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail upon remuneration or hire and destined to another point in the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 4

Designation of and authorization of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraph 3. and 4 of this Article, without delay grant the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to provide a suitable certification that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by such Authorities in accordance with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph 2. of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting party designating the airline or in its nationals.

5. When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized, it may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airline complies with applicable provisions of this Agreement.

6. Each Contracting Party shall have the right, by written notification to the other Contracting Party, to withdraw the designation of any such airline and to designate another one.

ARTICLE 5

Revocation or suspension of rights

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights in any of the following cases:
   a) where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals or/and
   b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights or/and
   c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1. of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

ARTICLE 6

Exemption from customs and other duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of one Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts including engines, supplies of fuel and lubricants and aircraft stores (including food, beverage and tobacco) which are on board such aircraft, shall be exempted by the other Contracting Party from all kinds of customs duties, inspection fees and any other fiscal charges on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided that such regular equipment and such other items remain on board the aircraft.

2. There shall also be exemptions from the same duties, fees and charges, with the exclusion of charges relating to the service performed, for:

   a) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment introduced in the territory of one Contracting Party by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party and exclusively intended for use by aircraft of the said airline;

   b) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts including engines and regular airborne equipment, taken on board in the territory of each Contracting Party by the aircraft of the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within the limits and

conditions fixed by the competent Authorities of the said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions from customs duties and other fiscal charges, provided for in the preceeding paragraph will not be used for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their transfer to other international airline is granted, or their permanent importation is permitted, in accordance with the provisions in force in the territory of the interested Contracting Party.

4. The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with the specific formalities generally applied in the said territory, including customs controls.
type of aircraft to be used, at least thirty (30) days before each summer or winter season.

ARTICLE 7

Principles governing operation of agreed services

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territories of the Contracting Parties.

4. The designated airline of one Contracting Party shall provide for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party flight schedules including information on the

ARTICLE 8

Tariffs

1. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

2. The tariffs referred to in paragraph 1. of this Article shall, if possible, be the subject of consultations between the designated airlines of each Contracting Parties.

3. The tariffs shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least forty five (45) days before the proposed date of their introduction. In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.

4. This approval may be given in writing. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days of the date of submission, in accordance with paragraph 3. of this Article, this tariff shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph 3., the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 2. of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph 4. of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph 2. of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement

6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph 3. of this Article, or on the determination of any tariff under paragraph 5. of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

8. No tariff shall come into force unless the Aeronautical Authorities of either Contracting Party have approved of it.

ARTICLE 9

Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative directives of one Contracting Party relating to the admission to, the stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo and

mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure from, or while within, the territory of the first Contracting Party.

ARTICLE 10

Recognition of Licences and Certificates

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party shall, during the period of their validity subject to the provisions of paragraph 2. of this Article, be recognized as valid by the other Contracting Party.

2. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize as valid, for the purpose of flight over its territory, certificates of airworthiness, certificates of competency or licences granted to or rendered valid for its own nationals by the other Contracting Party or by a third State.

ARTICLE 11

Airline Representation

1. Each Contracting Party shall grant the designated airline of the other Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule

on its territory offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting parties as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2. The employment of the third Country nationals in the territory of either Contracting Party shall be permitted subject to the authorization of the competent Authorities.

3. All the above personnel shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting party as well as the laws, regulations and administrative directives applicable in that territory.

4. The number of such personnel, established on agreement between the designated airlines, shall be submitted for approval to the appropriate Authorities of the two Contracting Parties.

5. Each Contracting Party will provide for any necessary assistance and facilities to said offices and personnel.

ARTICLE 12

Aviation security

1. In accordance with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to protect, in their mutual relationship, the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.

3. The Contracting Parties shall act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, as well as the Protocol for the suppression of illicit acts of violence at airports serving international civil aviation, supplementary to the Montreal Convention of 1971, signed at Montreal on 24 February 1988, or whatever other Convention on Civil Aviation Safety the Contracting Parties may have adhered to.

4. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security standards and, insofar as they are applied by them, the recommended practice established by the International Civil Aviation Organization, and designated as Annexes to the Convention, and shall require that operators of aircraft of their registry, operators who have their principal place of business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security

provisions. In this paragraph the reference to aviation security standards includes any difference notified by the Contracting Party concerned. Each Contracting Party shall give in advance information to the other Contracting Party of its intention to notify any difference relating to such standards.

5. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take all reasonable measures within its territory to protect aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall also consider favourably for action any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to face a particular threat.

6. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of aircraft or other unlawful acts against the safety of passengers, crew, aircraft, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat.

7. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from aviation security provisions of this Article, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting

Party. Failure to reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days of the date of receipt of such request for consultations shall constitute grounds to suspend or condition the rights of both Contracting Parties under this Agreement within ninety (90) days. When justified by an emergency involving an immediate threat to the safety of passengers, crew, or aircraft and when the other Contracting Party has not adequately met its obligations pursuant to paragraph 4. or 5. of this Article, a Contracting Party may take immediate interim protective action appropriate to face the threat. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the provisions of this Article.

ARTICLE 13

Sales and Transfer of Earnings

1. Each Contracting Party grants the designated airline of the other Contracting Party the right to sell freely in domestic currency and/or in convertible currency air transport services, including supplementary services rendered, on the specified routes and all other services of its own network, and on the networks of the other airlines, either directly or through agents.

2. The designated airline of each Contracting Party shall be free to effect the actual transfer abroad of the excess of receipts over expenditure in relation to sales for the transportation of passengers, cargo and mail including the related banking interests without any delay or limitation.

3. Each Contracting Party shall ensure the designated airline of the other Contracting Party the execution of transfers into a freely convertible currency within a maximum of forty five (45) days of the date of application. The rate of exchange in force at the date of sale shall be applied to the aforesaid transfers.

4. The privileges specified in the above-mentioned paragraphs shall be granted only on the basis of strict reciprocity. If one of the Contracting Parties imposes limitation or delays on the transfers of the designated airline of the other Contracting Party, the latter shall be entitled to suspend the exercise by the designated airline of the former Contracting Party of the rights specified in paragraphs 2. and 3. of this Article.

5. Whether the payment system between the Contracting Parties is governed by a special agreement, this agreement shall apply.

ARTICLE 14

Consultations

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex attached thereto.

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agreement, it may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party. Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be either oral or in writing and shall, unless otherwise agreed, begin within a period of sixty (60) days of the date of the request made by one of the Contracting Parties.

3. In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex to this Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical Authorities of the two Contracting Parties.

4. Any modification to this Agreement in accordance with paragraph 2. of this Article shall come into effect when such modification has been confirmed by an Exchange of Notes through the diplomatic channels.

ARTICLE 15

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days of the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either

Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such a case the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2. of this Article.

4. Any dispute concerning any kind of customs duties and any other fiscal charge will not, in any case, be submitted to the procedure of the tribunal of arbitrators, provided for in paragraph 2. of this Article.

5. If and for so long as either Contracting Party fails to comply with a decision taken under paragraph 2. of this Article, the other Contracting Party may limit, suspend or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in default.

6. Each Contracting Party shall bear the expenses and remuneration necessary for its arbitrator; the fee for the third arbitrator and the expenses necessary for this one as well as those due to the activity of the arbitration shall be equally shared by the Contracting Parties.

ARTICLE 16

Adaptation to Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of a multilateral Convention or Agreement concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified to conform to the provisions of such Convention or Agreement, by consultations between the two Contracting Parties.

ARTICLE 17

Provision of Statistics

The Aeronautical Authorities of one Contracting Party shall provide the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, on request, with periodic statistics or other similar information relating to the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines, to/from the territory of the other Contracting Party.

ARTICLE 18

Registration with the International Civil Aviation Organization

This Agreement and any subsequent amendments shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such a notice shall be simultaneously comunicated to the International Civil Aviation Organization. In such a case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by mutual consent before the end of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 20

Entry into force

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties exchange their respective instruments of ratification.
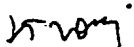
In witness whereof, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done, in duplicate at this day of 3 february 1997 in Skopje in the Italian, Macedonian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of implementation, interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

Faustino Troni
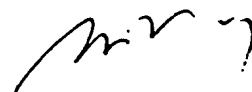
Ambassador

For the Macedonian Government

Dimitar Buzlevski

Minister of Transport and communications

ANNEX

ROUTE SCHEDULE

SECTION 1

Routes to be operated by the designated airline of the Government of the Italian Republic:

Points in Italy - Skopje - one point beyond in Europe.
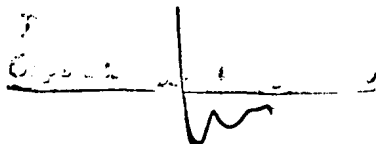
SECTION 2

Routes to be operated by designated airline of the Mcedonian Government:

Points in Macedonian territory - Rome - one point beyond in Europe

Note:

1) The designated airline of each Contracting Party may on any or all flights omit calling at the beyond point mentioned above.

2) No fifth freedom traffic rights will be exercised to/from the beyond point by both designated airlines.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4700):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 23 marzo 1998.
Assegnato n. 126 III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, II, VI e IX.
Esaminato dn. 126 III commissione il 27 gennaio 1999 ed il 4 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 4 febbraio 1999 (atto n. 4700/*A* - relatore on. AMORUSO).
Esaminato in aula il 12 febbraio 1999 e approvato il 18 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3823):

Assegnato n. 126 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6 e 8ª.
Esaminato dn. 126 3ª commissione il 22 aprile 1999.
Relazione scritta annunciata il 3 maggio 1999 (atto n. 3823/*A* - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).
Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

99G0292

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651440/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035